Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 12 del 14 Maggio 2024

SOMMARIO

1. L. N. 56/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 19/2024 recante disposizioni per l'attuazione del PNRR	2
1.1. L. N. 56/2024 - CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE - Aumentano le sanzioni	3
Sanzioni anche per i committenti privati - Ulteriori modifiche previste dal "Decreto Coesione" non ancora pubblicato	4
2. D.L. N. 60/2024 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE	ti
2.2. D.L. N. 60/2024 - BONUS GIOVANI - Sgravi e requisiti di accesso	7
2.3. D.L. N. 60/2024 - BONUS DONNE SVANTAGGIATE - Sgravi e requisiti di accesso	
requisiti di accesso	9
4. REGISTRO DEI TITOLRI EFFETTIVI - Assofiduciaria ricorre di nuovo al Consiglio di Stato	
5. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato annulla tutte le proroghe Ee impone ai Comuni di	1
avviare immediatamente le procedure di gara per l'assegnazione - In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Ue sugli indennizzi	1
6. MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA - Intesa in conferenza unificata sulla nuova modulistica	2
7. ONLUS - Dal Ministero chiarimenti sull'ammissibilità della devoluzione del patrimonio da parte di un ETS	
8. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO - Nuovi chiarimenti dall'INL in merito alle svolgimento di attività stagionali	3
9. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI BENI - In arrivo dall'Europa nuove norme che mirano a ridurri i rifiuti e a potenziare riparazioni più facili e vantaggiose per i consumatori	
10. ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - In attesa dei decreti attuativi	5
che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto	
11.2. INVESTIMENTO 4.3 - INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA SUPER-VELOCI per veicoli elettrici sulle strade extraurbane	
12. MEZZI DI PAGAMENTO - Trasferimenti da e per l'estero - Fissate le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate	8

13. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - In arrivo il terzo decreto integrativ	/0
e correttivo	
14. CINQUE PER MILLE 2024 - Aggiornati gli elenchi delle ONLUS	. 20
15. SPEDIZIONI DI RIFIUTI - Pubblicato il nuovo Regolamento europeo	
16. ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DEI COMUNI - 60 milioni di euro per il 2024 - Manifestazione	
interesse per beneficiare del fondo entro il prossimo 27 maggio	. 20
17. INFRASTRUTTURE IDRICHE - Un miliardo dal PNRR per la riduzione delle perdite nelle reti di	
distribuzione dell'acqua potabile	. 21
	. 21
19. BANDO LIFE 2024 - LA COMMISSIONE EUROPEA INVITA A PRESENTARE PROPOSTE PER LA	
TRANSIZIONE ALL'ENERGIA PULITA - Stanziati 571 milioni di euro	. 22
20. PNRR - PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO PRATICHE ECOLOGICHE - Contributi in conto	
capitale per biogas, trattori a biometano e azioni di efficienza in agricoltura - Stanziati 193 milioni di el	
	. 23
21. TURISMO - Al via la procedura per le richieste di contributi Fondo unico nazionale per il turismo.	
22. ASILI NIDO - Al via il nuovo Piano da 734,9 milioni di euro	. 24
23. SFALCI E POTATURE DA MANUTENZIONE DEL VERDE - Per la Commissione europea sono	2-
rifiuti	. 25
24. AGENZIA DELLE ENTRATE - Semplificazioni fiscali - Istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa	27
estiva	. 27
25. ISTITUITO IL PREMIO "MAESTRO DELL'ARTE DELLA CUCINA ITALIANA"	
26. INPS - DISPONIBILE IL CERTIFICATO DI PENSIONE	
28. IFEL - Al via il Premio IFEL per le migliori tesi su finanza ed economia locale	
29. NATANTI DA DIPORTO CHE NAVIGANO IN ACUQE TERRITORIALI STRANIERE - Approva il modello per la dichiarazione sostitutiva	
30. RENTRI - I prossimi incontri di formazione per le imprese	
Altre notizie in breve	
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	
nasseyna uena gazzetta uniciale italiana eu eurupeapa aazzetta uniciale italiana eu eurupea	. ၁၁

1. L. N. 56/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 19/2024 recante disposizioni per l'attuazione del PNRR

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 30 aprile 2024 – Supplemento Ordinario n. 19, la **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

La legge, rispetto agli originari 46 articoli, si compone di 64 articoli, suddivisi nei seguenti due Titoli:

- Titolo I GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC (artt. 1-10)
- o **Titolo II** DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC (artt. 11 -
 - Capo I Misure di semplificazione amministrativa (artt. 11 12-ter)
 - Capo II Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (artt. 13 16)
 - Capo III Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (artt. 17 e 18)
 - Capo IV Disposizioni urgenti in materia di sport (art. 19)
 - Capo V Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione (artt. 20 21)
 - Capo VI Disposizioni urgenti in materia di giustizia (artt. 22 27)
 - Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro (artt. 29 31)
 - Capo VIII Disposizioni urgenti in materia di lavoro (artt. 31-bis 41-bis)
 - Capo X Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute (artt. 42 46).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.

1.1. L. N. 56/2024 - CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE - Aumentano le sanzioni

Confermati, in sede di conversione del **decreto PNRR**, i nuovi importi della **maxi sanzione per lavoro irregolare** comminata ai datori di lavoro privati per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione.

Le nuove disposizioni rendono più severe e dissuasive le sanzioni amministrative correlate all'impiego irregolare di personale con rapporto di lavoro subordinato.

Al comma 3, dell'articolo 29, viene aumentata di un ulteriore 10% la percentuale del 20% prevista dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), portando – così – complessivamente al 30% la maggiorazione degli importi per la maxi sanzione.

Rimangono poi in vigore le ulteriori ipotesi di maggiorazione della sanzione, previsti:

- nella misura del 20%, laddove vi sia l'impiego "in nero" di lavoratori senza regolare permesso di soggiorno, minori in età non lavorativa o di lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di inclusione,
- nella misura del 30%, nei casi di recidiva del medesimo illecito.

Il rinnovato quadro sanzionatorio si applica a tutti i datori di lavoro del settore privato con la sola esclusione di quelli del settore domestico.

Quale sanzione rischia il datore di lavoro che impiega lavoratori in nero? Tutti i dettagli nell'approfondimento che segue.

Patente sicurezza per imprese nei cantieri

Il capo VIII del Decreto (articoli dal 19 al 31) contenente le misure urgenti in ambito lavoro è stato oggetto in sede di conversione per la maggior parte di "aggiustamenti" concentrando gli interventi sulla riscrittura dell'articolo 27 relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (Patente sicurezza).

Patente sicurezza per imprese nei cantieri

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente per la qualificazione a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano attività di natura intellettuale. Per le imprese straniere operanti sul territorio è necessario un documento equivalente.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei sequenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nell'attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività previste, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Sarà il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, ad indicare le modalità di richiesta della patente.

È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

La patente partirà con un saldo di 30 crediti e consentirà di operare con un minimo di 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati secondo la tabella allegata al decreto.

Nel caso di accertamento ispettivo con più violazioni i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nel caso in cui si operi, seppure in obbligo, senza la relativa patente si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non diffidabile, nonché' l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Regolarità contributiva e agevolazioni

Il rilascio di DURC e delle relative agevolazioni è subordinato al rispetto delle norme di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, oltre che al rispetto di accordi e CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di notevole interesse l'introduzione dell'art. 1175-bis alla L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Il nuovo articolo prevede la possibilità di accesso ai benefici contributivi anche nel caso di successiva regolarizzazione entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Viene inoltre introdotto un nuovo limite ai recuperi in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In tal caso infatti il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalti e somministrazione

Nel caso di personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente rappresentativo nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Viene inoltre confermata la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore nell'assolvimento degli obblighi fiscali anche nelle ipotesi di somministrazione di manodopera, appalto e distacco.

Ricondotto nel sistema sanzionatorio penale l'esercizio non autorizzato delle attività di agenzia di somministrazione e delle attività di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione. Per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60€ per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Nel caso di somministrazione con finalità elusive verso norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Tali sanzioni sono ulteriormente inasprite del 20% nel caso in cui vi sia reiterazione degli illeciti.

Ulteriori interventi

Viene confermata la "Lista di Conformità INL" a cui sono iscritte, previo consenso dei datori di lavoro, le aziende nei confronti delle quali, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non emergano violazioni o irregolarità. Tale iscrizione esclude le aziende da successive ulteriori verifiche per i 12 mesi successivi, classificandole come imprese virtuose.

Per quanto attiene le violazioni contributive, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie viene previsto il pagamento di una sanzione civile, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, mentre tale maggiorazione non è prevista se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

1.2. L. N. 56/2024 - EDILIZIA - OBBLIGO DI VERIFICAS DELLA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA - Sanzioni anche per i committenti privati - Ulteriori modifiche previste dal "Decreto Coesione" non ancora pubblicato

Garantire la congruità della manodopera significa **impiegare un numero di lavoratori adeguato al lavoro da svolgere**.

La congruità della manodopera è necessaria per evitare il lavoro sommerso e per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro.

Le regole sulla verifica della congruità della manodopera sono **diverse per gli appalti pubblici e per i lavori privati:** negli appalti pubblici le irregolarità pesano sulle imprese, mentre nei cantieri privati vengono colpiti i direttori dei lavori e i committenti.

Le norme sulla congruità della manodopera sono in continuo cambiamento. Gli obblighi di congruità della manodopera sono stati introdotti nel 2021.

La <u>Legge n. 56/2024, di conversione del D.L. n. 19/2024</u> - in vigore dal 1° maggio 2024 – ha apportato alcune modifiche, ma è già stata **superata dal "Decreto Coesione"**, approvato dal Consiglio dei Ministri proprio lo scorso 30 aprile, cioè lo stesso giorno in cui veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 56/2024.

All'articolo 29, commi 10 - 13, si stabilisce che, nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, **il responsabile del progetto**, negli appalti pubblici, e **il committente**, negli appalti privati, **devono verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva**, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Negli **appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro**, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso (comma 11) L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Negli appalti privati di valore complessivo **pari o superiore a 500.000,00 euro**, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, **comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 a carico del committente** (comma 12).

Secondo l'articolo 28 del "Decreto Coesione", che apporta modifiche Ai commi 11 e 12 del citato articolo 29 del D.L. n. 19/2024:

- a) per i lavori pubblici, di qualsiasi importo,
- b) per i **lavori privati di valore complessivo uguale o superiore a 70.000,00 euro** scatta la verifica obbligatoria della congruità della manodopera sull'opera complessiva.

Il Direttore dei lavori, se nominato, o il committente, deve verificare la congruità della manodopera prima di procedere al saldo finale dei lavori; in caso di irregolarità, il Direttore dei lavori, se nominato, o il committente può essere colpito da una **multa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.**

Il Decreto Coesione ha quindi introdotto una stretta rispetto a quanto previsto dalla legge di conversione del Decreto "PNRR 4", che invece prevedeva la multa da 1.000,00 a 5.000,00 euro in caso di violazioni riscontrate nei lavori privati di valore complessivo a partire da 500.000,00 euro.

Prima del Decreto PNRR 4, le irregolarità nella congruità della manodopera si scaricavano **solo sulle imprese e non sui direttori dei lavori o sui committenti.**

Ricordiamo infatti che il DURC di congruità è stato introdotto **dal 1º novembre 2021** per i lavori privati dai 70.000,00 euro e, in caso di mancata congruità della manodopera, la Cassa edile competente segnalava l'impresa, che veniva iscritta nella banca dati delle imprese irregolari.

Si assiste quindi ad una **stretta progressiva**. Il legislatore è infatti partito da un demerito a carico delle imprese irregolari, ma ha poi introdotto multe per direttori dei lavori e committenti privati.

La congruità della manodopera nei lavori pubblici

Fin dal 2021, tutti gli appalti pubblici, di qualsiasi importo, sono soggetti all'obbligo di congruità della manodopera.

La legge n. 56/2024 prevede che anche negli appalti pubblici, come per i lavori privati, la verifica della congruità della manodopera avvenga prima di procedere al saldo finale dei lavori, ma **l'obbligo grava sul responsabile del progetto.**

Anche in assenza della congruità della manodopera, la Stazione Appaltante versa il saldo finale, ma trasmette all'ANAC una valutazione negativa della performance dell'impresa.

La legge n. 56/2024 prevede che le irregolarità si ripercuotano sulla performance delle imprese **solo negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150mila euro.**

Il "Decreto Coesione" **estende invece questo meccanismo agli appalti pubblici di qualsiasi importo, anche a quelli di valore complessivo inferiore a 150mila euro**.

Anche in questo caso si assiste a una stretta crescente sugli obblighi di congruità della manodopera: dalle regole introdotte nel 2021, che prevedevano l'iscrizione nella banca dati delle imprese irregolari, il legislatore è passato a misure di valutazione che possono pregiudicare la partecipazione ad altre gare in futuro.

LTNK:

Per consultare la bozza del decreto coesione, cliccare QUI.

2. D.L. N. 60/2024 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Approvato dal Consiglio dei ministri il 30 aprile scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, il **decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60**, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*".

Il decreto-legge si compone di 38 articoli suddivisi nei seguenti due Titoli:

- Titolo I MISURE DI RIFORMA DELLA POLITICA DI COESIONE (artt. 1 -35)
 - ✓ Capo I Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea (artt. 1 8)
 - ✓ Capo II Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa (artt. 9 e 10)
 - ✓ Capo III Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale (artt. 11 15)
 - √ Capo IV Disposizioni in materia di lavoro (artt. 16 28)
 - ✓ Capo V Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca (artt. 29 31)
 - ✓ Capo VI Disposizioni in materia di investimenti (artt. 32 e 33)
 - ✓ Capo VII Disposizioni in materia di cultura (art. 34)
 - √ Capo VIII Disposizioni in materia di sicurezza (art. 35).

- **Titolo II** - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (artt. 36 - 38)

✓ Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti (artt. 36 - 38).

In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

I TNK

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 60/2024, cliccare QUI.

2.1. D.L. N. 60/2024 - ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE (ZLS) - Credito d'imposta sugli investimenti

Il D.L. n. 60/2024 prevede, per il 2024, il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS.

In particolare, l'articolo 13 del menzionato Decreto prevede che nelle zone logistiche semplificate, "limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-**

2027′, in relazione agli investimenti in determinati beni strumentali, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 60/2024, e, cioè, **dall'8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024.** La norma aggiunge che "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5′′, del DL Sud.

Il credito d'imposta per le ZLS è concesso "*nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024*" e non trova applicazione nelle Regioni in cui è autorizzata una seconda ZLS (art. 13, comma 2).

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa (art. 13, comma 3).

È interessante osservare che, nella sua versione iniziale, la disciplina istitutiva delle ZLS non prevedeva un credito d'imposta. Tale beneficio fiscale è stato, infatti, introdotto successivamente, ad opera della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), limitatamente alle ZLS ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, la disciplina di riferimento era quella prevista dall'art. 1, commi 98 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta per il Mezzogiorno, ormai cessato il 31 dicembre 2023.

La misura massima consentita dalla citata Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è pari:

- al 15%, per le grandi imprese;
- al 25%, per le medie imprese;
- al 35%, per le piccole imprese.

2.2. D.L. N. 60/2024 - BONUS GIOVANI - Sgravi e requisiti di accesso

Il Decreto-Legge n. 60/2024, nell'ottica di promuovere l'inserimento / reinserimento professionale di determinate categorie di lavoratori, introduce una serie di sgravi contributivi, come il Bonus giovani (art. 22); il Bonus donne (art. 23) e il Bonus ZES (zona economica speciale unica per il mezzogiorno) (art. 24).

All'articolo 22 viene disposta l'introduzione di un **bonus giovani**, che abbatte la contribuzione a carico dei datori di lavoro per un biennio.

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025:

- a) assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
- b) effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato

è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi:

- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, l'esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, numero 223, nella medesima unità produttiva.

L'agevolazione contributiva spetta a fronte dell'assunzione a **tempo indeterminato** di soggetti che:

- non abbiano compiuto 35 anni di età, alla data dell'assunzione incentivata;
- non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

Il citato articolo 22, comma 2, precisa che non sono ostative alla spettanza della misura le ipotesi di "precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Sono esclusi dall'ambito di operatività dello sgravio i rapporti di:

- lavoro domestico;
- apprendistato.

L'esonero è altresì subordinato alla capienza delle risorse pubbliche pari a:

- 34,4 milioni di euro per l'anno 2024;
- 458,30 milioni di euro per l'anno 2025;
- 682,50 milioni di euro per l'anno 2026;
- 254,10 milioni di euro per l'anno 2027;

oltre che al rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021/2027.

Le modalità attuative dell'esonero sono subordinate all'adozione di un **apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, l'efficacia delle disposizioni sullo sgravio giovani è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione UE**.

2.3. D.L. N. 60/2024 - BONUS DONNE SVANTAGGIATE - Sgravi e requisiti di accesso

Il Decreto-Legge n. 60/2024, oltre al "Bonus giovani", prevede, **all'articolo 23**, l'introduzione del "**Bonus donne**".

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le **lavoratrici svantaggiate**, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ai datori di lavoro privati che **dal 1º settembre 2024 al 31 dicembre 2025** assumono le lavoratrici svantaggiate è riconosciuto:

- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- nel limite massimo di importo pari a **650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice** e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio contributivo spetta ai datori di lavoro privati in relazione a:

- assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona economica speciale unica per il mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) numero 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni beneficiarie del Bonus donne devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time, il calcolo è ponderato in funzione del rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei dipendenti full-time.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Sono esclusi dall'ambito di operatività dello sgravio i rapporti di:

- lavoro domestico;
- apprendistato.

Lo sgravio contributivo può contare un plafond di spesa pari a:

- 7,1 milioni di euro per l'anno 2024;
- 107,30 milioni di euro per l'anno 2025;
- 208,20 milioni di euro per l'anno 2026;
- 115,70 milioni di euro per l'anno 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Le modalità attuative dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2.4. D.L. N. 60/2024 - BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER ILMEZZOGIORNO - Sgravi e requisiti di accesso

Il Decreto-Legge n. 60/2024, **all'articolo 24**, prevede un ulteriore bonus: il **Bonus ZES** (zona economica speciale unica per il mezzogiorno).

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025** assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto:

- · per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- **nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore** e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 2027.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati:

- che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e
- che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (comma 2).

L'esonero spetta nel caso di assunzione di soggetti che alla data dell'assunzione **hanno compiuto trentacinque anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi** (comma 3).

L'esonero di cui ai commi precedenti spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo (comma 4).

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di:

- 11,2 milioni di euro per l'anno 2024,
- 170,9 milioni di euro per l'anno 2025,

- 294,1 milioni di euro per l'anno 2026,
- 115,2 milioni di euro per l'anno 2027.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto (comma 7).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 – 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, e per la definizione dei rapporti con INPS in qualità di soggetto gestore, e le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (comma 10).

L'efficacia delle disposizioni dettate dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea** (comma 11).

3. DIRETTIVA (UE) 2024/1275 - Pubblicata la c.d. "Direttiva Green" - Previsto un profondo aggiornamento dei contenuti dell'APE

Dopo un iter travagliato e lungo quasi due anni, culminato con l'approvazione del testo definitivo lo scorso 12 aprile nel corso del Consiglio Ecofin, è approdata finalmente sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L dell'8 maggio 2024, la **Direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024**, sulla prestazione energetica nell'edilizia (c.d. "*Direttiva Green*"), che entrerà **in vigore il prossimo 29 maggio 2024.**

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri **entro il 29 maggio 2026** (art. 35, comma 1). A decorrere dal 30 maggio 2026, la <u>direttiva 2010/31/UE</u> è abrogata (art. 36).

La Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), che promuove il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici nell'UE, si compone di 38 articoli e 10 allegati.

La novità più importante del testo riguarda le **ristrutturazioni.** Ogni Stato membro **dovrà adottare un piano nazionale** che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali: l'obiettivo è un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Entro il 2050 il parco residenziale dovrà essere a zero emissioni.

I paesi potranno decidere su quali edifici concentrarsi. L'unico vincolo sarà garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni, quelli più energivori.

Oltre che sulle ristrutturazioni, la direttiva avrà un forte impatto sui **bonus casa.** Se, infatti, molti degli sconti attualmente in vigore scadranno alla fine del 2024, già nel 2025 troveremo tracce delle prescrizioni europee nel nostro sistema. Il risultato più visibile sarà legato all'ecobonus e agli sconti per le caldaie.

Gli apparecchi che funzionano solo a metano, infatti, non saranno più incentivabili dal 1° gennaio 2025 (art. 17, comma 15) ed entro il 2040 dovranno essere totalmente eliminate.

Forte spinta per l'installazione dei pannelli solari, che saranno fin da subito obbligatori su tutti gli edifici pubblici.

L'articolo 12 della Direttiva prevede che gli Stati membri introducano **un sistema di passaporti di ristrutturazione entro 29 maggio 2026**. Tale sistema sarà utilizzato **su base volontaria** (a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio) dai proprietari degli edifici e unità immobiliari e costituisce, secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), **una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione** profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica.

Il passaporto verrà rilasciato in formato digitale **da un esperto qualificato o certificato** a seguito di una visita sul posto e deve comprendere una serie di informazioni, indicate nell'Allegato VIII.

Il passaporto di ristrutturazione terrà conto, per quanto possibile, **delle informazioni contenute** nell'attestato di prestazione energetica.

Entro il 29 maggio 2026 il nostro Paese dovrà **aggiornare l' "Attestato di prestazione energetica"** (APE) degli edifici in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della Direttiva.

Il nuovo APE, **conforme al modello di cui all'Allegato V alla Direttiva**, specificherà la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G.

La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero (art. 2, punto 2 della direttiva) e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala.

LINK:

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.

4. REGISTRO DEI TITOLRI EFFETTIVI - Assofiduciaria ricorre di nuovo al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione dell'adempimento

Assofiduciaria ha reso noto di aver depositato, il 24 aprile scorso, il **ricorso presso il Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 6839/2024 del Tar Lazio del 9 aprile 2024** e con la quale sono stati rigettati i ricorsi sostenevano l'illegittima inclusione, ai fini della comunicazione al registro dei titolari effettivi, dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini al trust.

L'associazione richiede un decreto per la riapertura dei termini e per razionalizzare le modalità per le comunicazioni al Registro della titolarità effettiva.

Ricordiamo che, con ricorso al Tar del Lazio, **Assofiduciaria** si era opposta all'obbligo di comunicare nella Sezione speciale dei Trust e degli istituti giuridici affini - i titolari effettivi dei "classici" mandati fiduciari ritenendo, tra l'altro, che tale obbligo sussista solo in presenza di trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario (come appunto avviene nei trust e non avviene nei classici mandati fiduciari regolato dal D.M. del 1995) e che solo quando vi sia un trasferimento di proprietà al fiduciario si può parlare di istituto affine al trust.

Il Tar del Lazio, con le sentenze rese pubbliche lo scorso 9 aprile, ha rigettato tale ricorso.

Assofiduciaria rende nota la propria decisione **di ricorrere al Consiglio di Stato**, nell'interesse delle imprese rappresentate e dei loro clienti e, soprattutto, nell'interesse dell'istituto stesso di mandato fiduciario così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e come disciplina evoluta rispettosa tanto dei diritti alla trasparenza quanto dei legittimi diritti alla riservatezza.

Nella nota informativa di Assofiduciaria si evidenzia il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata.

Inoltre, sempre secondo Assofiduciaria, l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da Camere di commercio e Ministero in relazione a tempi e modalità di iscrizione non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento.

5. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato annulla tutte le proroghe Ee impone ai Comuni di avviare immediatamente le procedure di gara per l'assegnazione - In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Ue sugli indennizzi

Le spiagge italiane sono una risorsa "sicuramente scarsa" e la scadenza alle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 deve essere rispettata e va, dunque, **disapplicata qualsiasi eventuali proroga che va oltre tale data**, che si tratti del 2024 (L. n. 118/2022), del 2025 (L. n. 18/2024, di conversione del D.L. n. 215/2023) o del 2033 (L. n. 145/2018).

Per questo "dando applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Ue" di deve "dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale".

In una svolta significativa per la gestione delle spiagge italiane, il Consiglio di Stato ha emesso la **sentenza 03940/2024**, che ordina la fine delle proroghe governative sulle concessioni balneari.

La sentenza, decisa dalla VII sezione del Consiglio di Stato il 12 marzo 2024 e **pubblicata il 30 aprile 2024**, segue un ricorso presentato da un gestore di uno stabilimento balneare, che ha contestato la legittimità delle proroghe oltre il termine del 2023. Questa sentenza rigetta la proroga al 31 dicembre 2024 stabilita dal decreto Milleproroghe del governo, che era stato temporaneamente adottato da numerosi comuni italiani in attesa di nuove regolamentazioni.

La sentenza si basa sui principi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e a tutta la giurisprudenza europea precedente e contesta la posizione del governo che, in una lettera inviata a gennaio alla Commissione Europea, difendeva il rinvio dell'applicazione della direttiva Bolkestein.

Tale direttiva richiede che le concessioni per il demanio marittimo siano assegnate mediante gara pubblica.

Il governo sosteneva che le spiagge italiane non fossero una risorsa scarsa, ma il Consiglio di Stato ha contraddetto questa affermazione, ribadendo la scarsità delle spiagge come già determinato in precedenti giudizi.

Segnaliamo che, sempre la stessa VII sezione del Consiglio di Stato, nella stessa data del 30 aprile 2024, ha pubblicato la sentenza **numero 03943/2024**, in merito ad un contenzioso tra un concessionario balneare e il Comune di Moneglia, e riguardante il **riconoscimento di un indennizzo per il titolare uscente, in caso di passaggio dell'impresa.**

In questo caso i giudici Spada hanno sottolineato che sul tema è pendente un ricorso in Corte di giustizia europea, rinviando la propria decisione dopo che si saranno pronunciati i giudici di Strasburgo.

LINK:

Per consultare il testo della sentenza n. 03940/2024, cliccare QUI.

I INK.

Per consultare il testo della sentenza n. 03943/2024, cliccare OUI.

<u>6. MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA - Intesa in conferenza unificata sulla nuova modulistica</u>

Importante passo avanti nell'opera di semplificazione e standardizzazione delle procedure su tutto il territorio nazionale.

A distanza di quasi 5 anni dall'accordo del 25 luglio 2019, la <u>Conferenza unificata ha, infatti, sancito l'intesa su una nuova serie di moduli standardizzati</u> definiti nell'ambito del Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione e relativi ad attività nell'ambito dei settori turismo e commercio.

In particolare, sono stati adottati 4 nuovi moduli:

- 1. Modulo SCIA Agenzie di viaggio
- 2. Modulo SCIA Strutture ricettive extra alberghiere
- 3. Modulo Variazioni in comunicazione per agenzie di viaggio
- 4. Modulo Variazioni in comunicazione per strutture ricettive

Altri 5 moduli sono stati invece modificati rispetto alle versioni adottate in precedenza, in particolare:

- 1. Modulo SCIA Strutture ricettive all'aria aperta
- 2. Modulo SCIA Strutture ricettive alberghiere
- 3. Modulo Scheda anagrafica
- 4. Modulo di Comunicazione variazioni
- 5. Modulo di Notifica sanitaria

Con particolare riferimento al "Modulo di Comunicazione variazioni" si rappresenta come la versione pubblicata in questa sede tenga conto del recepimento di un'ulteriore osservazione formulata in sede di intesa.

LINK:

Per accedere all'archivio degli accordi e della modulistica approvata, cliccare QUI.

7. ONLUS - Dal Ministero chiarimenti sull'ammissibilità della devoluzione del patrimonio da parte di un ETS

Un ente del Terzo settore (ETS) che voglia cessare la propria attività non può devolvere il proprio patrimonio a una ONLUS.

Lo precisa il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con **nota n. 6710 del 30 aprile 2024**, in risposta ad una precisa richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di una ONLUS iscritta nell'apposita Anagrafe, di beneficiare della devoluzione del patrimonio di un Ente del Terzo Settore (ETS) in caso di scioglimento e liquidazione degli enti del terzo settore (**ETS**).

L'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - **CTS**) prevede che, in caso di estinzione o **scioglimento** di un Ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**), il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri Enti del Terzo Settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Alle ipotesi di estinzione o scioglimento è assimilata l'ipotesi di cui all'art. 50, comma 2 del CTS, dell'ente cancellato dal RUNTS per mancanza di requisiti, che vuole continuare ad operare ai sensi del Codice civile.

La ratio della norma, ha chiarito il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è il **permanere del vincolo di destinazione del patrimonio** stesso, anche successivamente all'estinzione dell'ente o perdita quella qualifica di ETS.

In particolare, la questione ruota attorno alla possibilità di includere, nel Terzo Settore, oltre agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), anche i soggetti iscritti all'anagrafe delle **ONLUS** considerate ETS in via transitoria ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore (CTS).

La disciplina delle ONLUS contenuta nel D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 presenta dei profili generali di carattere sostanziale comuni con la disciplina degli ETS di cui al D.Lgs. n. 117/2027 (CTS), quali:

- i vincoli sul divieto di distribuzione degli utili, quale conseguenza dell'assenza del fine lucrativo;
- l'obbligo devolutivo sotto il controllo di una pubblica amministrazione;
- l'iscrizione in un Registro (iscrizione all'Anagrafe nel caso delle ONLUS) anch'esso posto sotto il controllo di una pubblica amministrazione.

Il Codice del Terzo Settore ha conferito natura civilistica alla qualifica di ETS, diversamente quella delle ONLUS è di carattere fiscale.

Di conseguenza, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che tale distinzione è alla base della disciplina dell'**obbligo devolutivo** ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore, il quale è assistito da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell'ufficio del RUNTS.

L'assenza di analoga previsione nel d.lgs. n. 460/1997 **osta alla possibilità per un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS,** poiché ciò metterebbe a rischio la tutela del patrimonio stesso.

LTNK:

Per consultare il testo della nota ministeriale n. 6710/2024, cliccare QUI.

8. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO - Nuovi chiarimenti dall'INL in merito allo svolgimento di attività stagionali

Arrivano nuovi chiarimenti dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) sulla coerenza tra il **percorso formativo** correlato al titolo di studio e la possibilità di stipulare **contratto di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, c.d. "apprendistato di primo livello".

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la <u>nota n. 1369 del 7 agosto 2023</u>, - emanata in risposta ad un quesito dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, con specifico riguardo alla possibilità per uno studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero - aveva precisato che, già nel corso del primo contatto con l'istituzione formativa, il **datore di lavoro** è chiamato a verificare l'effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante un accertamento della coerenza tra le **attività lavorative** e il **titolo di studio.**

Ciò premesso, nel rappresentare che "la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano" (art. 43, comma 3, D.Lgs. 81/2015), occorre precisare che il principio di "coerenza" sopra richiamato tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il "primo contatto" con l'istituzione formativa da parte del datore di lavoro.

Con la **nota n. 795 del 24 aprile 2024**, vengono fornite ulteriori precisazioni in merito all'utilizzo del **contratto di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ai fini dello svolgimento di **attività stagionali**.

Da ciò non deriva automaticamente l'impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L'utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell'istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all'art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 "che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro". Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

LINK:

Per accedere al testo della Nota n. 795/2024, cliccare QUI.

9. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI BENI - In arrivo dall'Europa nuove norme che mirano a ridurre i rifiuti e a potenziare riparazioni più facili e vantaggiose per i consumatori

In un'epoca in cui la società si impegna sempre di più per diventare ecologicamente sostenibile, l'Unione Europea ha compiuto un significativo passo avanti nell'assicurare un futuro più verde per i suoi cittadini. Il 23 aprile scorso, il Parlamento europeo ha, infatti, approvato in via definitiva la direttiva sul cosiddetto "diritto alla riparazione" per i consumatori con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni.

La direttiva sul diritto alla riparazione è una tappa dell'impegno dell'Unione europea per estendere la durata di vita dei prodotti, ridurre i rifiuti e promuovere un'economia più sostenibile e circolare.

La direttiva sul diritto alla ripartizione approvato dal Parlamento europeo coinvolge i **beni di consumo**, ovvero "qualsiasi bene mobile materiale" e "qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale" (così come definiti dalla <u>direttiva (UE)</u> 2019/771 del 20 maggio 2019).

Si tratta di un'ampia gamma di prodotti che fanno parte del nostro quotidiano e che, sempre più spesso, si ha la tendenza a **cambiare in caso di difetto** perché scoraggiati dagli **alti costi di riparazione**. La decisione del Parlamento europeo incide proprio su questo passaggio, con la futura legge che ne deriverà che obbligherà chi produce i beni di consumo a fornire **informazioni chiare** per poter aggiustare il prodotto, dando assistenza a un "**costo ragionevole**".

I fornitori e i produttori dovranno inoltre spiegare ai consumatori quali sono i **pezzi di ricambio necessari** e rendere gli stessi **disponibili** anche ai centri di assistenza di terze parti.

È previsto che la restituzione del prodotto aggiustato debba avvenire entro il termine massimo di **30 giorni**, periodo nel quale il consumatore avrà diritto a ricevere un prodotto sostitutivo.

Chi acquista un prodotto al consumo ha diritto alla riparazione a un prezzo ragionevole e a un ulteriore anno di garanzia dalla riparazione stessa.

Un modulo europeo di informazione sarà offerto ai consumatori per aiutarli a valutare e confrontare i servizi di riparazione (specificando la natura del difetto, il prezzo e la durata della riparazione).

Per facilitare il processo di riparazione, verrà creata una piattaforma online europea con sezioni nazionali per aiutare i consumatori a trovare facilmente negozi di riparazione locali, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di articoli difettosi o iniziative di riparazione gestite dalla comunità, come i *repair café*.

LINK:

Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nuova direttiva, cliccare QUI.

10. ICC - IMPRESE CULTURALI E CREATIVE - In attesa dei decreti attuativi

La <u>LEGGE 27 dicembre 2023, n. 206</u>, recante "*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*", contiene ben quattro articoli dedicati alle Imprese Culturali e Creative.

Nello specifico, la legge:

- 1) definisce le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di ICC (art. 25),
- 2) istituisce un **albo delle imprese culturali e creative** di interesse nazionale presso il Ministero della Cultura (art. 26),
- 3) stabilisce l'erogazione di contributi a sostegno di questa tipologia di imprese (art. 29) e
- 4) stabilisce l'adozione, ogni tre anni, di un **piano nazionale strategico** per la loro promozione e crescita (art. 30).

All'articolo 25 stabilisce che "È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.".

Previsti, inoltre:

- a) la istituzione, nel Registro delle imprese, di una sezione speciale, in cui dovranno essere iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse (art. 25, comma 8);
- b) la istituzione dell'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale presso il Ministero della Cultura (art. 26);
- c) lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della Cultura di contributi a favore delle ICC, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo (art. 29, comma 3).

Tre sono i decreti attuativi previsti, che sarebbero dovuti essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge (11 gennaio 2024 - 9 aprile 2024), ma che a tutt'oggi non risultano emanati:

- 1) quello previsto al comma 6 dell'articolo 25, che dovrebbe definire le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca;
- 2) quello previsto dal comma 3 dell'articolo 26, che dovrebbe definire le modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, istituito presso il Ministero della cultura;

3) quello previsto dal comma 2 dell'articolo 29, che dovrebbe fissare le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore delle imprese culturali e creative.

Si tratta di decreti di natura piuttosto complessa, che dovranno, tra l'altro, chiarire:

- a) alcuni aspetti legati alle modalità e alle condizioni del riconoscimento della qualifica di Impresa Culturale e Creativa nonché alle ipotesi di revoca;
- b) le condizione per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, anche alla luce delle diverse figure giuridiche già presenti nel nostro ordinamento, quali: l'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017), le Società sportive dilettantistiche (D.Lgs. n. 36/2021), le società benefit (L. n. 208/2015), le start-up innovative (D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, artt. 25 e sequenti);
- c) il rapporto e il dialogo con altri settori, quali: il Terzo settore e il mondo dello spettacolo, appositamente regolamentati, nella considerazione anche che la definizione di ICC non mette limiti alla natura giuridica dei soggetti che possono essere coinvolti.

11. REALIZZAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - Pubblicati i decreti che definiscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, due decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, emanati entrambi il 18 marzo 2024, che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto al fine di realizzare, rispettivamente:

- almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici, nei centri urbani, e
- almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici, sulle strade extraurbane.

Con successivi provvedimenti della Direzione generale competente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del GSE, **approverà gli avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione delle stazioni di ricarica elettrica** nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso al beneficio.

LINK:

Per scaricare il testo di entrambi i decreti, cliccare QUI.

11.1. INVESTIMENTO 4.3 - INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA VELOCI per veicoli elettrici nei centri urbani

Con **Decreto 18 marzo 2024** del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di **realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.**

Il presente decreto - in vigore dal 3 maggio 2024 - **sostituisce integralmente** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 10 del 12 gennaio 2023.

Le **risorse finanziarie** destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a **353.159.625 euro**, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:

- a) anno 2023: 254.208.175 euro;
- b) anno 2024: 98.951.450 euro (art. 3).

Soggetto gestore è il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE).

Sono ammissibili al beneficio in questione, le spese, al netto di IVA, per:

- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi
 compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il
 monitoraggio;
- b) i **costi per la connessione alla rete elettrica** come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a) (art. 7, comma 1).

Le agevolazioni sono concesse in forma di **contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione (art. 8, comma 1).

Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, dovrà approvare, su proposta del GSE, gli **avvisi pubblici** per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di stazioni di ricarica elettrica nei centri urbani, i quali dovranno definire:

- il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto.
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
- i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori,
- le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 15).

I soggetti beneficiari/attuatori dovranno garantire l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici (art. 11).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

11.2. INVESTIMENTO 4.3 - INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI RICARICA SUPER-VELOCI per veicoli elettrici sulle strade extraurbane

Con Decreto 18 marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024, vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica superveloci per veicoli elettrici.

Il presente decreto - in vigore dal 3 maggio 2024 - **sostituisce integralmente** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

Le **risorse finanziarie** destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a **359.943.750 euro**, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:

- a) anno 2023: 162.982.530 euro;
- b) anno 2024: 196.961.220 euro (art. 3).

Soggetto gestore è il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE).

- 1. Sono **ammissibili al beneficio in questione**, le spese, al netto di IVA, per:
- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi
 compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni di
 ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse;
- b) i **costi per la connessione alla rete elettrica** come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla lettera a);

c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a) (art. 7, comma 1).

Le agevolazioni sono concesse in forma di **contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione (art. 8, comma 1).

Il Ministero, tramite provvedimento della Direzione generale competente, dovrà approvare, su proposta del GSE, gli **avvisi pubblici** per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di ricarica elettrica nei centri urbani, i quali dovranno definire:

- il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto,
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
- i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori,
- le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi (art. 15).

I soggetti beneficiari/attuatori dovranno garantire l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui risultano aggiudicatari per ciascuna procedura di selezione entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici (art. 11).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

12. MEZZI DI PAGAMENTO - Trasferimenti da e per l'estero - Fissate le modalità e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024**, ha disposto le modalità e i termini di comunicazione dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, lett. s), D.Lgs. 231/2007 (denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Soggetti obbligati alla comunicazione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990, sono gli **intermediari finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari.**

Oggetto della comunicazione sono i dati dei **trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a 5.000,00 euro**, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all'art. 1 comma 2, lett. s), D.Lgs. n. 231/2007 ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Gli elementi informativi da comunicare sono i seguenti:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante reale;
- i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;
- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
- qualora presenti, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

I dati dovranno essere trasmessi **utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID),** organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione è **effettuata annualmente** ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

In coerenza con la decorrenza delle modifiche apportate al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono oggetto di comunicazione le operazioni relative a cripto-attività poste in essere a partire dall'anno 2023.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015.

LINK:

Per accedere al provvedimento n. 224381/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.

13. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA - In arrivo il terzo decreto integrativo e correttivo

Tuttocamere è in grado di anticipare il **testo della bozza del terzo decreto correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza** (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che sarà sottoposto all'esame di un prossimo Consiglio dei Ministri per l'avvio del relativo iter di approvazione.

La scelta di pubblicarlo risponde alla finalità di coinvolgere il più rapidamente possibile la comunità scientifica e quella di professionisti e magistrati nel dibattito sui contenuti dell'ipotetico provvedimento.

Come utile "chiave di lettura" dell'articolato riportiamo anche la bozza di Relazione illustrativa, in cui sono esposte le ragioni delle proposte di modifica avanzate.

Il Codice della crisi d'impresa, emendato una prima volta con il <u>Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147</u> e poi con il <u>Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83</u>, attuativo della <u>direttiva (UE) 2019/1023</u> (c.d. "*Direttiva Insolvency*"), è entrato in vigore il 15 luglio 2022, data a partire dalla quale gli operatori hanno potuto mettere in pratica le rilevanti novità da esso introdotte.

La correzione del Codice è possibile in virtù sia della legge n. 20 del l' 8 marzo 2019 (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;20) che della <u>legge di delegazione</u> <u>europea n. 53 del 22 aprile 2021</u> (tramite quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012), che consentono l'adozione, entro la data del 15 luglio 2024, di più decreti legislativi correttivi.

Lo schema di decreto si compone di **56 articoli, suddivisi in due Capi**:

- Il **Capo I** articoli 1 51 contiene le disposizioni modificative del Codice della crisi d'impresa, organizzate rispetto agli interventi apportati alla singola Sezione.
- Il **Capo II** articoli 51 55 contiene le disposizioni di coordinamento e quelle abrogative rese necessarie dalle modifiche apportate al Codice oltre alle disposizioni transitorie.

LINK:

Per consultare il testo dello schema di decreto, cliccare QUI.

I TNK.

Per consultare il testo della relativa Relazione illustrativa, cliccare QUI.

LINK:

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 attualmente in vigore, cliccare QUI.

14. CINQUE PER MILLE 2024 - Aggiornati gli elenchi delle ONLUS

Sono disponibili, sul sito dell'Agenzia delle entrate:

- l'<u>elenco definitivo</u> delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille 2024 e
- l'<u>elenco permanente</u> delle organizzazioni accreditate per il 2024 aggiornato alla data di oggi, 8 maggio 2024.

In particolare, il primo elenco integra e aggiorna quello pubblicato lo scorso 18 aprile e comprende le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, che hanno presentato domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille 2024, relativo all'anno d'imposta 2023, entro il termine ordinario fissato al 10 aprile scorso.

Rispetto all'elenco precedente, sono state recepite le correzioni degli errori anagrafici che sono state segnalate agli uffici, entro lo scorso 30 aprile, dai legali rappresentanti delle organizzazioni interessate. Inoltre, è stato pubblicato l'elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2024 aggiornato rispetto a quello pubblicato lo scorso 4 marzo.

LINK:

Per accedere agli elenchi, cliccare QUI.

15. SPEDIZIONI DI RIFIUTI - Pubblicato il nuovo Regolamento europeo

Il 30 aprile scorso è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L il **REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024** relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Il regolamento - composto da 86 articoli e 13 allegati - rivede la disciplina vigente in materia e stabilisce le **misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un'economia circolare** e dell'obiettivo dell'inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento si applica:

- alle **spedizioni di rifiuti tra Stati membri**, con o senza transito attraverso paesi terzi;
- alle spedizioni di rifiuti importati nell'UE da paesi terzi o esportati dall'UE verso paesi terzi, nonché
- alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell'Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Il Regolamento stabilisce inoltre **le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti** in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

Il regolamento entrerà in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, salvo alcune disposizioni che presentano date differite.

L'attuale regolamento (CE) n.1013/2006 sarà abrogato il 20 maggio 2024, anche se le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione di alcuni articoli.

LINK:

Per consultare il testo del Regolamento (UE) 2024/1157, cliccare QUI.

16. ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE DEI COMUNI - 60 milioni di euro per il 2024 - Manifestazione di interesse per beneficiare del fondo entro il prossimo 27 maggio

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con un comunicato del 6 maggio scorso, ha reso noto che anche per il 2024, verranno finanziati i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare di 60 milioni di euro.

Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al **potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.**

Da quest'anno viene richiesto ai comuni di voler **manifestare l'interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2024** attraverso l'accesso alla piattaforma dedicata, apponendo la spunta nell'apposita casella presente nella sezione "1. Anagrafica" dell'anno di **finanziamento 2023**.

Per i soli comuni che non hanno in precedenza svolto attività sulla predetta piattaforma, e non sono dunque in possesso delle credenziali di accesso, è possibile manifestare l'interesse al finanziamento inviando un messaggio PEC all'indirizzo dipofam.centriestivi2021@pec.governo.it, riportante il seguente oggetto: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINANZIAMENTO 2024".

L'interesse al finanziamento, sia sulla piattaforma che attraverso PEC, dovrà essere comunicato **obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del 27 maggio 2024**, pena <u>la non inclusione del comune</u> tra i soggetti beneficiari del finanziamento.

LINK:

Per accedere al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia, cliccare QUI.

I INK:

Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.

17. INFRASTRUTTURE IDRICHE - Un miliardo dal PNRR per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un <u>comunicato del 7 maggio scorso</u>, ha reso noto che è stato pubblicato il **decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024** per l'assegnazione di un miliardo di euro aggiuntivi da destinare alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua.

I fondi, ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nell'ambito della rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardano l'investimento M2C2 – 4.2, avente come oggetto la **riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua**, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

L'obiettivo è quello di **ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile**, modernizzando le reti di distribuzione e introducendo sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più vulnerabili della rete.

Il decreto assicura il finanziamento ai soggetti che erano risultati ammessi ma non finanziati nell'ambito dell'Avviso Pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 9 marzo 2022, per un totale di 959 milioni di euro di risorse aggiuntive.

Ad oggi, sono dunque stati assegnati complessivamente 1.900 milioni di euro a 103 interventi.

Le risorse aggiuntive consentiranno di ampliare l'ambizione dell'investimento, che oggi si propone di costruire almeno 45.000 km di rete idrica a livello distrettuale entro il 31 marzo 2026.

LINK:

Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 203/2024, cliccare QUI.

LTNK:

Per la graduatoria e per ulteriori informazioni sull'investimento in guestione, cliccare QUI.

18. FONDO IPCEI - INTEGRAZIONE DELLE RISORSE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un comunicato del 10 maggio 2024, ha reso noto che, al fine di sostenere e favorire la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), nell'ambito delle catene del valore strategiche per l'industria europea, con **decreto direttoriale dell' 8**

maggio 2024, ha disposto l'integrazione delle risorse del Fondo IPCEI, attivate con <u>Decreto del Ministro</u> l'11 dicembre 2023.

- **1, 5 miliardi aggiuntivi** saranno destinati agli interventi agevolativi per le imprese e gli organismi di ricerca beneficiari, nell'ambito degli IPCEI:
- Batterie 1,
- Idrogeno 1,
- Idrogeno 2,
- Infrastrutture e servizi cloud e
- Microelettronica 2.

✓ Nello specifico:

- oltre 455,7 milioni per l'IPCEI Idrogeno 1,
- oltre 149,2 milioni per l'IPCEI Idrogeno 2,
- oltre 620,6 milioni per l'IPCEI Microelettronica 2,
- oltre 209,2 milioni per l'IPCEI Infrastrutture e servizi cloud.

LINK:

Per consultare il testo del decreto direttoriale dell' 8 maggio 2024, cliccare OUI.

19. BANDO LIFE 2024 - LA COMMISSIONE EUROPEA INVITA A PRESENTARE PROPOSTE PER LA TRANSIZIONE ALL'ENERGIA PULITA - Stanziati 571 milioni di euro

Con un <u>comunicato stampa del 24 aprile scorso</u>, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che la Commissione europea ha lanciato gli **Inviti a presentare proposte** (*Calls for proposals*) per l'annualità corrente nell'ambito del Programma LIFE 2021-2027 e dei suoi **4 Sottoprogrammi**. Quest'anno sono disponibili **571 milioni di euro**.

Le LIFE Calls for proposals aperte sono le seguenti:

Progetti di Azione Standard (SAP)

- Natura e biodiversità 155 milioni di euro;
- Economia circolare e qualità della vita 65 milioni di euro;
- Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 61,98 milioni di euro;
- Transizione all'energia pulita 4 milioni di euro;
- New European Bauhaus 8 milioni di euro;
- Governance in materia ambientale 10 milioni di euro.

Azioni di Coordinamento e Sostegno (CSA)

- Transizione all'energia pulita 77 milioni di euro;
- Progetti Strategici di Tutela della Natura (SNAP) e Progetti Strategici Integrati (SIP) 150 milioni di euro;
- Progetti di Assistenza Tecnica (TA) per la preparazione di SIP e SNAP (TA-PP), per la Replicazione (TA-R) o per la Capacity Building (TA-CAP), e Progetti per affrontare Priorità Politiche e Legislative ad hoc (PLP) 26 milioni di euro;
- Convenzioni di Sovvenzione Specifiche per Sovvenzioni di Funzionamento (SGA OG) a favore di Organizzazioni Non Governative (ONG) -14 milioni di euro.

Può partecipare ai bandi del Programma LIFE 2021-2027 **qualsiasi organizzazione pubblica o privata** legalmente registrata in uno dei 27 Stati membri dell'UE (o in un Paese o Territorio d'Oltremare ad esso collegato) o in uno dei Paesi terzi attualmente associati a LIFE (Ucraina, Moldavia, Islanda e Macedonia del Nord).

Le persone fisiche non possono presentare proposte a valere sui bandi LIFE 2021-2027.

Anche per le LIFE Calls for proposals 2024 la Commissione europea è particolarmente interessata a ricevere proposte LIFE da parte di imprese (piccole, medie e grandi), istituzioni accademiche, governi nazionali, regionali e locali, e ONG impegnate nella conservazione della natura e della biodiversità, nella

protezione dell'ambiente, nella lotta al cambiamento climatico o nella transizione verso le energie rinnovabili e **l'aumento dell'efficienza energetica**.

LIFE 2021-2027 sostiene **soluzioni verdi innovative di grande effetto**, con impatti dimostrabili, così come best practices che possano essere anch'esse replicate ed estese altrove in Europa e nei Paesi terzi associati al Programma.

Le candidature LIFE possono essere presentate da una singola organizzazione o da più organizzazioni che collaborano nella definizione di una medesima proposta come partners di un consorzio LIFE (al riguardo, è necessario controllare attentamente le previsioni presenti nella descrizione del lo specifico Topic di finanziamento LIFE per il quale si desidera candidarsi).

LINK:

Per accedere al Programma Life 2021 – 2027, cliccare QUI.

20. PNRR - PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO PRATICHE ECOLOGICHE - Contributi in conto capitale per biogas, trattori a biometano e azioni di efficienza in agricoltura - Stanziari 193 milioni di euro

Il Ministero Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024, ha reso noto che è stato emanato il <u>decreto 13 marzo 2024, n. 99</u> recante «Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 - "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - Pratiche ecologiche"», ai sensi l'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Sono ammessi al riconoscimento del contributo in conto capitale di cui al presente decreto gli imprenditori agricoli con sede principale nel territorio della Repubblica italiana o che siano prevalentemente stabiliti nello stesso, per investimenti realizzati nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso ai contributi e il 30 giugno 2026 (art. 3, comma 2).

Le categorie di intervento oggetto di incentivo sono di tre tipologie:

- 1) le "Pratiche ecologiche" nei campi e lo sviluppo di poli consortili per lo sfruttamento del digestato,
- 2) la sostituzione di trattori obsoleti con quelli alimentati a biometano,
- 3) gli interventi per l'efficienza degli impianti già esistenti per la produzione di biogas (art. 4).

Il decreto prevede un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a 600mila euro (artt. 1, comma 2, e 5).

Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 193 milioni di euro, ripartite, per gli anni 2024, 2025 e 2026, secondo la Tabella riportata all'articolo 6 del decreto (art. 6).

Il ruolo di "soggetto gestore" è svolto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) (art. 7).

Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo in conto capitale le spese ammissibili sono quelle indicate all'articolo 8 de decreto.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con un apposito decreto del Ministero saranno approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso ai benefici del presente decreto (art. 11).

LINK:

Per consultare il testo del decreto n. 99/2024, cliccare QUI.

LINK:

Per accedere alla pagina dedicata del Ministero dell'ambiente, cliccare OUI.

21. TURISMO - Al via la procedura per le richieste di contributi Fondo unico nazionale per il turismo

Il Ministero del turismo, con un comunicato del 30 aprile scorso, ha reso noto che a decorrere **dal 30** aprile **2024** è aperta la piattaforma informatica dedicata per la presentazione di richieste di contributo, relative alla quota di competenza del Ministero (denominata quota **20%**) delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo.

I fondi destinati per l'anno 2024, sono mirati a sostenere la realizzazione di progetti d'investimento volti a migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei siti turistici di interesse, nonché a potenziare l'attrattività turistica e promuovere la ripresa produttiva del settore turistico nazionale.

Le risorse che il Ministero ha destinato alle Regioni e Provincie autonome (denominata quota 80%) ammontano a:

- 16 milioni di euro per la spesa corrente e
- 30 milioni per quella in conto capitale,

mentre le risorse di competenza diretta del Ministero (denominata quota 20%) ammontano a:

- 4 milioni di euro per la spesa corrente e
- 7,5 milioni per quella in conto capitale.

LINK:

Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.

22. ASILI NIDO - Al via il nuovo Piano da 734,9 milioni di euro

Con un comunicato del 3 maggio scorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto che è stato firmato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido del valore di **734,9 milioni di euro**.

Il Piano, in linea con gli obiettivi del PNRR, punta a incrementare i posti degli asili nido al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Le risorse messe in campo derivano, in parte, da economie del precedente Piano, varato lo scorso anno, e, in misura altrettanto rilevante, da fondi ulteriori recuperati nel bilancio dello stesso Ministero. L'obiettivo del Ministero è ampliare un servizio fondamentale per ridurre le disparità dei punti di partenza, venendo incontro nel contempo alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne, a cui offriamo uno strumento in più per la conciliazione tra lavoro e maternità.

La nota del Ministero aggiunge che il decreto, oltre ad accertare e mobilitare le risorse disponibili, **definisce i criteri di riparto delle stesse tra i Comuni**, tenendo conto dei dati ISTAT relativi all'attuale copertura del servizio nella fascia 0-2 anni, alla popolazione residente e al numero dei bambini nella fascia di età 0-2 anni.

In base ai progetti finanziati con il precedente bando, e tenendo conto dell'incremento complessivo dei prezzi e delle valutazioni della Commissione europea svolte in sede di verifica della milestone europea del PNRR di giugno 2023, è stato definito un costo parametrico applicabile alla realizzazione e costruzione di nuovi asili, nonché alla riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili.

Tale costo è stato quantificato in **24.000,00 euro per ciascun posto in caso di nuova costruzione** e in **20.000,00 in caso di riconversione**.

I criteri descritti hanno consentito di individuare un elenco di **1868 Comuni beneficiari** e di quantificare l'importo spettante in base al numero minimo di posti da attivare (<u>Allegato 4</u>). A questi Comuni sono destinati oltre **572 milioni di euro**.

Le **14 città metropolitane**, in considerazione dell'estensione territoriale di tali aree, avranno tutte a disposizione una quota di risorse, pari a oltre **89 milioni di euro**, per attivare e potenziare gli asili nido, **a prescindere dal livello di copertura** del servizio già raggiunto per la fascia di età 0-2 anni (<u>Allegato 3</u>).

In ogni caso, **potranno candidarsi anche Comuni più piccoli** di quelli individuati, e con una minore popolazione residente nella fascia 0-2 anni, aggregandosi con Comuni limitrofi mediante convenzione, in modo da garantire una gestione congiunta più efficace e sostenibile del servizio.

A questi Comuni sono desinati oltre 73 milioni di euro.

Gli enti locali sono chiamati ad attivare, tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, una **procedura di adesione** nel corso della quale possono richiedere il supporto tecnico operativo di INVITALIA per la gestione dell'affidamento dei lavori.

Entro il **31 maggio 2024**, l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito dovrà completare l'istruttoria e l'autorizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. I lavori dovranno essere aggiudicati entro il **31 ottobre 2024**.

Si ricorda che i precedenti Bandi sono stati emanati nel 2021:

- il bando da 700 milioni di euro pubblicato a marzo 2021 per messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia, e
- il bando PNRR da 3 miliardi di euro di fine 2021 per la realizzazione di nuovi spazi o per la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia esistenti, entrambi rivolti ai Comuni.

LINK:

Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.

LTNK:

Per consultare il testo del decreto n. 79/2024, cliccare QUI.

23. SFALCI E POTATURE DA MANUTENZIONE DEL VERDE - Per la Commissione europea sono rifiuti

Con <u>lettera del 20 febbraio 2024, Prot. 0031612</u>, il Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto ai servizi della Commissione di fornire indicazioni sulla **gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.**

Nello specifico viene chiesto se, in base alla disciplina europei residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato:

- a) Possono essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti e in quali condizioni;
- b) Possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE, articolo 5, considerando l'attività di manutenzione come parte integrante di un processo di prodizione;
- c) Possono essere qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.

Nella <u>risposta del 26 aprile 2024</u>, fornita al Ministero dell'ambiente, la Commissione europea ha ribadito che i **residui** della **manutenzione del verde pubblico e privato sono rifiuti** e **non** possono essere "**sottoprodotti**".

La risposta della Commissione, che peraltro precisa come l'unica interpretazione ufficiale del diritto Ue arriva dalla Corte di giustizia europea, fornisce al Ministero dell'ambiente italiano **chiarimenti** su una problematica spesso dibattuta, quella della **gestione** dei cosiddetti "**sfalci e potature**" derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

La Commissione ricorda come la **direttiva 2008/98/CE** sui rifiuti, dopo avere chiarito che è rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", fornisce un elenco di "materiali" che non sono rifiuti. Tra questi non ci sono i residui della manutenzione del verde pubblico e privato.

Quanto alla **possibile classificazione** dei residui della manutenzione del verde **come "sottoprodotti"** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva del 2008 (e articoli 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006) la Commissione sottolinea i **requisiti** per godere del regime di favore **da rispettare obbligatoriamente**, tra i quali c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "**prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione**".

L'attività di **manutenzione del verde**, conclude la Commissione, **non può essere considerata** un "**processo di produzione**" in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.

Pertanto i **residui** di tale attività come gli sfalci e potature **non possono** essere **qualificati** come "**sottoprodotti"** nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas, come chiedeva infine il Ministero dell'ambiente.

Ricordiamo, a tale proposito, che l'Italia, per adeguarsi alle censure mosse dalla UE, ha provveduto, con l'art. 20 della **Legge n. 37 del 31 maggio 2019**, a modificare la propria normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006), disponendo quanto segue:

"All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Tuttavia, detta disposizione, attesa la sollevata contestazione in sede comunitaria ed allo scopo di armonizzarne la disciplina, è stata ulteriormente modificata, in virtù dell'articolo 1, comma 13, lett. a), del **D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851.

L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene così modificato:

"a) al comma 1, lettera f), le parole « nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, » sono soppresse".

Pertanto, a seguito di tali modifiche, l'attuale formulazione dell'articolo 185, comma primo, lettera f), prevede che **sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti**:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Inoltre, con il medesimo D. Lgs. n. 116 del 2020 sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all'articolo 183, comma primo, lettera b-ter), punto 5, "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, **sfalci d'erba e potature** di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati".

Alla luce della vigente normativa, quindi, non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, semprechè siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Inoltre, come precisato dalla norma di cui al citato art. 185, primo comma, lettera f), l'impiego dei materiali deve avvenire in processi che non arrecano danno all'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.

Con la **circolare n. 51657/2021**, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito, in attuazione del D.Lgs.116/2020, ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione di sfalci e potature.

Per quanto riguarda la classificazione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde, viene innanzitutto ribadito che, in base all'attuale formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti solamente "... la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

LINK:

Per consultare il testo della risposta della Commissione europea del 26 aprile 2024, cliccare QUI.

24. AGENZIA DELLE ENTRATE - Semplificazioni fiscali - Istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

Il <u>Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1</u> (c.d. "*Decreto Adempimenti*"), contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla <u>Legge 9 agosto 2023, n. 111</u>, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", e prevede una revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, oggetto di apposito atto normativo.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E dell' 11 aprile 2024, ha illustrato le **novità in materia di dichiarazioni fiscali** e ha fornito le istruzioni operative e lo scadenzario che i contribuenti dovranno seguire per i prossimi anni.

Con la successiva circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, la stessa Agenzia delle entrate analizza le ulteriori importanti novità recate dal D.Lgs. n. 1 del 2024 (c.d. "Decreto Adempimenti").

In particolare, con il nuovo documento di prassi si forniscono **istruzioni operative agli uffici** in relazione alle altre misure di semplificazione e razionalizzazione disciplinate dal citato decreto.

Quattro sono i punti sviluppati dalla circolare:

- 1. Semplificazioni relative ai pagamenti dei tributi;
- 2. Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie;
- 3. Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all'utilizzo di strumenti elettronici;
- 4. Sospensione dell'invio delle comunicazioni e inviti.

Le informazioni recate dall'Amministrazione finanziaria sono dettagliate anche attraverso alcuni esempi pratici.

LINK:

Per consultare il testo della circolare n. 9/E/2024, cliccare QUI.

25. ISTITUITO IL PREMIO "MAESTRO DELL'ARTE DELLA CUCINA ITALIANA"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2024), la **Legge 19 aprile 2024, n. 59,** recante la **istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»**.

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», conferito ai cittadini italiani che si siano in maniera encomiabile distinti nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana, illustrando la Patria e contribuendo a valorizzare l'eccellenza nazionale.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì istituito un registro ove sono iscritti i nomi di coloro ai quali è stato conferito il premio.

Il premio viene conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di uno per ciascuna delle seguenti categorie di merito:

- a) gelateria;
- b) pasticceria;
- c) cucina;
- d) vitivinicoltura;
- e) olivicoltura;
- f) arte casearia.

Per la candidatura al premio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere concluso un percorso formativo pluriennale nel settore di riferimento;
- b) avere maturato almeno quindici anni di comprovata e riconosciuta esperienza nel settore di riferimento:
- c) avere tenuto una condotta civile e sociale irreprensibile;
- d) avere adempiuto agli obblighi tributari e previdenziali.

In sede di prima applicazione, i primi sei premi di Maestro dell'arte della cucina italiana, uno per ciascuna delle categorie di merito indicate sopra, saranno conferite dal Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (e precisamente entro il 19 luglio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo della legge, clicca qui.

26. INPS - DISPONIBILE IL CERTIFICATO DI PENSIONE

L'INPS, con il **messaggio n. 1772 del 9 maggio 2024**, comunica che, come ogni anno, per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali di tutte le gestioni, compresa la gestione ex INPGI 1, confluita all'INPS con effetto dal 1° luglio 2022, è a disposizione il **certificato di pensione 2024**, cosiddetto **modello ObisM**.

Si tratta di un documento molto utile, che potrà essere utilizzato dal pensionato nel caso debba certificare, ad un soggetto terzo, qual è la pensione percepita ogni mese, come nel caso della **cessione del quinto** o nella **richiesta di prestiti.**

Il certificato di pensione, a decorrere dal 2021, è reso in modalità dinamica e aggiornato alla data della richiesta da parte dell'interessato; pertanto, è possibile ottenerlo anche per le prestazioni liquidate in corso d'anno.

Inoltre, per i certificati emessi negli ultimi 5 anni viene messa a disposizione una versione statica storicizzata, consultabile attraverso le medesime modalità illustrate in premessa.

Il certificato di pensione viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali dovute.

In particolare, per l'anno 2024, l'aumento delle pensioni per l'adeguamento al costo della vita, stabilito in via previsionale, è pari al 5,4%.

Il certificato di pensione fornisce le seguenti informazioni analitiche:

- importo mensile lordo della rata di gennaio e della tredicesima (se presente);
- eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);
- importo delle singole trattenute fiscali;
- eventuali detrazioni di imposta applicate.

Il certificato di pensione è consultabile accedendo al "Fascicolo previdenziale del cittadino", attraverso il sito istituzionale dell'INPS, tramite una le seguenti credenziali:

- SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto solo per i residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID;
- eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Un'alternativa è richiederlo tramite patronato.

I TNK:

Per accedere al messaggio INPS n. 1772/2024, cliccare QUI.

LINK:

Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS e per accedere al servizio, cliccare QUI.

27. INPS - Fissati gli importi per le indennità di malattia e i congedi

L'INPS, con circolare n. 61 del 6 maggio 2024, ha fissano le cifre relative alle **indennità di malattia** e ai **congedi straordinari**, sulle quali vanno determinate, per le categorie interessate, le relative prestazioni economiche.

Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2023, con la <u>circolare n. 21 del 25 gennaio 2024</u> è stata comunicata la misura per l'anno 2024 del **limite minimo di retribuzione giornaliera** e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con la presente circolare vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2024, vengono comunicati gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati:

- a. **Lavoratori soci di società e di enti cooperativi**, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- b. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- c. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- d. Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
- e. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
- f. **Lavoratori autonomi**: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

LINK:

Per consultare il testo della circolare INPS n. 61/2024, cliccare QUI.

28. IFEL - Al via il Premio IFEL per le migliori tesi su finanza ed economia locale

IFEL (Fondazione ANCI) promuove il bando che premia le migliori tesi di laurea e dottorato di ricerca in materia di finanza ed economia locale.

Il premio è aperto a coloro che:

- b) hanno conseguito un diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica e/o Dottorato di ricerca presso Università statali italiane o legalmente riconosciute;
- c) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024,
- d) su temi connessi alla finanza locale e/o all'economia locale dei comuni.

Possono partecipare gli studenti la cui Tesi rientri nell'ambito dei seguenti insegnamenti:

- Scienza delle finanze (SECS-P/03)
- Diritto tributario (IUS/12)
- Economia regionale (SECS-P/06)
- Diritto degli enti locali (IUS/09)
- Insegnamenti equipollenti rientranti nei settori disciplinari indicati.

Il Bando prevede l'erogazione di un riconoscimento economico per gli autori delle migliori tesi selezionate da una Commissione di esperti. In particolare:

- **euro 5.000,00** per ciascuna delle 10 migliori tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea Specialistica
- euro 10.000,00 per la migliore tesi di Dottorato di ricerca.

È possibile candidarsi fino al 30 settembre 2024.

L'assegnazione dei premi avverrà entro il 30 novembre 2024.

LINK:

Per prendere visione del bando, cliccare QUI.

29. NATANTI DA DIPORTO CHE NAVIGANO IN ACUQE TERRITORIALI STRANIERE - Approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva

Con decreto del 2 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in attuazione del disposto di cui all'art. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - ha approvato il **modello per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei natanti da diporto.**

Ricordiamo che, ai sensi del citato articolo 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i soggetti italiani possessori di natanti, **durante la navigazione in acque territoriali straniere**, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista (STA)**, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9.

LINK:

Per scaricare il fac-simile del modello, cliccare QUI.

30. RENTRI - I prossimi incontri di formazione per le imprese

L'Albo nazionale gestori ambientali comunica che sono stati organizzati Webinar, **la cui partecipazione** è completamente gratuita, finalizzati a fornire alle imprese le informazioni relative agli aspetti operativi del Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI).

Negli incontri verranno illustrati i seguenti argomenti:

- soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati);
- modalità e tempistiche per l'iscrizione;
- le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto;
- le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico;
- illustrazione dell'ambiente dimostrativo.

Le date disponibili per gli incontri di formazione online sono le seguenti:

- 17 maggio 2024 ore 15:00;
- 21 maggio 2024 ore 10:30;
- 28 maggio 2024 ore 15:00.

Per partecipare è necessario registrarsi compilando il corrispondente modulo.

LINK:

Per consultare il programma dei singoli incontri e procedere alla compilazione del modulo di iscrizione, cliccare QUI.



1) PRECOMPILATA 2024 - Al via con il nuovo 730 semplificato

Con un comunicato stampa del 29 aprile scorso, l'Agenzia delle entrate ha reso sono che **dal 30 aprile sono online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate** oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche.

Da quest'anno con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici.

I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia".

Dopo aver accettato o modificato i dati - operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio - sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello.

Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta.

Per inviare la dichiarazione (modello 730) ci sarà tempo **fino al 30 settembre 2024.** Per chi presenta, invece, il modello Redditi Persone Fisiche ci sarà tempo fino al 15 ottobre 2024.

Le regole sono definite nel provvedimento del 29 aprile 2024, Prot. n. 210954/2024.

LINK

Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.

LINK:

Per consultare il testo del provvedimento n. 210954/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.

2) <u>PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEI GRANDI INVALIDI E DEI CIECHI CIVILI – Pubblicato l'Avviso</u>

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato, in data 2 maggio 2024, l'Avviso per la presentazione dei progetti di servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all'art. 1 della legge n. 288/2002 e all'art. 40 della legge n. 289/2002, per circa 900 operatori volontari, al cui finanziamento sono destinate le risorse relative all'anno 2023.

A decorrere **dal 2 maggio e fino alle ore 14.00 del giorno 11 luglio 2024**, gli enti che risultano iscritti all'albo di Servizio civile universale alla data di scadenza dell'Avviso possono presentare progetti di servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili con le modalità previste dalla <u>Circolare del 20 aprile 2023</u>, recante "*Disposizioni per la redazione e la presentazione dei Progetti di servizio civile universale per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili - Criteri e modalità di valutazione*".

LINK:

Per accedere al comunicato del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, cliccare QUI.

3) ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PaIS)

Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione dei bisogni dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione ("AdI") e di assicurare omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati e dei sostegni, nonché degli impegni, di cui si compongono i Patti per l'inclusione sociale connessi all'AdI - con **decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 2 maggio 2024** (pubblicato il 3 maggio 2024 nella sezione Pubblicità legale) - sono state approvate le linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato, denominate "Assegno di inclusione - Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale".

Le linee guida costituiscono il principale riferimento per la valutazione multidimensionale dei nuclei familiari beneficiari dell'AdI convocati dai servizi dei Comuni o degli Ambiti Territoriali Sociali competenti in materia di contrasto alla povertà, per la definizione del Patto per l'inclusione e l'attivazione dei sostegni in esso previsti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

LINK:

Per consultare il testo del decreto con le allegate Linee Guida, cliccare QUI.

4) SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI - PUBBLICATO L'ELENCO AGGIORNATO DEGLI ENTI RADIATI DALL'ALBO NAZIONALE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2024, ha reso noto che il Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2023 perchè prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

I TNK

Per accedere alla pagina dedicata e consultare l'elenco degli enti radiati alla data del 31 dicembre 2023, cliccare OUI.

5) AVVOCATI - Modifica al codice deontologico in materia di equo comopenso

E' stato pubblicato, sulla <u>Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024</u>, il comunicato del Consiglio nazionale forense riguardante la modifica al codice deontologico in materia di equo compenso.

Con <u>nota del 1º marzo 2024</u>, il Consiglio Nazionale Forense ha anticipato agli Ordini territoriali e a Cassa Forense la formulazione definitiva del nuovo art. 25-bis del **Codice deontologico** degli **avvocati** in materia di **equo compenso.**

Il via libera definitivo alla modifica introduttiva di una specifica disposizione in materia di **equo compenso**, ai sensi della Legge n. 49/2023, è stato dato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024.

Normativa, quest'ultima, che impone ai Consigli nazionali di adottare disposizioni tese ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme, così da garantire che gli avvocati ricevano un adeguato compenso per la loro attività professionale e contrastare, allo stesso tempo, il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite.

In primo luogo, si dispone che l'avvocato non può concordare o preventivare un **corrispettivo** che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di equo compenso, non sia:

- **qiusto, equo e proporzionato** alla prestazione professionale richiesta:
- determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

In caso di violazione di tale previsione, si applica la sanzione disciplinare della **censura**.

Qualora, poi, l'avvocato stipuli una qualsiasi forma di **accordo** con il cliente, lo stesso è obbligato ad **avvertire per iscritto** che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.

La violazione di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Da tener presente che le modifiche al Codice deontologico degli avvocati entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e quindi dal **2 luglio 2024**), ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 247/2012.

6) EXPORT - LA FORZA DEL MADE IN ITALY - I dati di una ricerca realizzata da Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero e la rete delle Camere di Commercio Italiane all'estero

Elevata pregevolezza dei materiali, iconicità e design di altissima qualità: sono queste le caratteristiche che i consumatori stranieri apprezzano di più del brand "Made in Italy".

È quanto emerge dall'indagine "*Quale valore del brand Made in Italy nel mondo*", realizzata da Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero e la rete delle Camere di commercio italiane all'estero.

Le sole imprese dei settori trainanti del Made in Italy (abbigliamento, automotive, alimentare e arredamento) occupano 2,1 milioni di lavoratori, generano 454 miliardi di euro di fatturato, 105,5 miliardi di valore aggiunto e 193,4 miliardi di export sul totale di 420 miliardi di tutti i settori legati al Made in Italy.

Di questi ultimi oltre un terzo si stima siano legati all'iconicità del marchio "Made in Italy", ossia a quell'insieme di caratteristiche - dalla qualità al design alla pregevolezza dei materiali - che i consumatori associano a un prodotto italiano.

L'indagine ha coinvolto 3mila rispondenti, tra cui aziende italiane iscritte alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) e i loro rappresentanti, imprese italiane esportatrici, distributori e fornitori di prodotti italiani.

Cinque invece i focus group organizzati con le Camere di commercio Italiane all'Estero di Johannesburg, Londra, New York, San Paolo e Tokyo.

LINK:

Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.

7) ONLINE IL BANDO DI CONCORSO PER I CORSI VELICI ESTIVI – Domanda di partecipazione entro il prossimo 10 giugno

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con un comunicato del 10 maggio 2024, ha reso noto che è stato pubblicato il <u>bando di concorso</u> per la partecipazione ai Corsi Velici Estivi organizzati dalla

Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'estate 2024.

I corsi, **riservati a 350 ragazzi e ragazze**, non richiedono contributi economici da parte delle famiglie, ad eccezione delle spese di viaggio.

Avranno una durata di 10 giorni e si svolgeranno nel prossimo mese di luglio presso:

- l'Accademia Navale di Livorno,
- la Scuola Sottufficiali di La Maddalena,
- la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e.
- per la prima volta, anche presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto.

Possono presentare la domanda tutti i ragazzi e ragazze nati negli anni 2007, 2008 e 2009, residenti in Italia, e frequentanti, nell'anno scolastico 2023-2024, una scuola secondaria di secondo grado:

- che non abbiano debiti scolastici.
- non abbiano già partecipato alle edizioni precedenti dei Corsi Velici Estivi,
- siano in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica,
- non siano affetti da allergie o gravi intolleranze, e sappiano nuotare.

La domanda di partecipazione può essere presentata entro e il giorno 10 giugno 2024.

LINK:

Per accedere al comunicato del Dipartimento per le politiche giovanili, cliccare QUI.

8) NUOVI CONTATTI PER GLI UTENTI ANPAL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 9 maggio scorso, ha reso noto che dalle ore 18:00 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Centri per l'impiego) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione "Chiedi supporto" dell'URP Online.

A tale proposito, il Ministero ricorda che con il varo della nuova struttura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente assorbito le competenze dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Con la chiusura di ANPAL, tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall'Agenzia, attualmente sono disponibili sull'Urp Online del Ministero, con accesso alle FAQ e al servizio di ticket.

13 - 19 MAGGIO 2024 - SETTIMANA MONDIALE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SALE

Si svolge dal 13 al 19 maggio 2024 la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, promossa dalla World Action on Salt, Sugar and Health (WASSH), associazione con partner in 100 Paesi dei diversi continenti costituita nel 2005.

WASSH agisce per migliorare la salute delle popolazioni attraverso la graduale riduzione dell'introito di sale fino a meno di 5 grammi al giorno (corrispondenti a circa 2 grammi di sodio), il target raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS).

Il tema del 2024, "It's time to shine the spotlight on SALT" - "È tempo di puntare i riflettori sul sale", mira a ricordare a tutti l'importanza di utilizzare meno sale in cucina e a tavola, prestando particolare attenzione anche al sale già presente negli alimenti di tutti i giorni, e a sensibilizzare i Governi sulla necessità di mettere in atto o rafforzare politiche finalizzate a diminuire la quantità di sale nel cibo e di incoraggiare l'industria alimentare a ridurre il contenuto di sale nei propri prodotti, considerato che circa tre quarti del sale consumato è già presente in cibi processati e confezionati e in molti Paesi, raggiunge l'80%.

Per maggiori informazioni dal sito del Ministero della salute, cliccare QUI.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi

(dal 2 al 14 Maggio 2024)

1) Legge 29 aprile 2024, n. 56: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 – Supplemento Ordinario n. 19).

Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.

2) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 18 marzo 2024: Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare nei centri urbani almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

3) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 18 marzo 2024: Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare sulle strade extraurbane almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

4) D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57: Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

5) Legge 19 aprile 2024, n. 59: Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana». (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2024).

I INK:

Per scaricare il testo della legge, clicca qui.

6) Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Decreto **2 maggio 2024:** Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere. (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.

8) CONSOB - Delibera 21 marzo 2024: Rideterminazione della misura e del termine di pagamento del contributo di vigilanza della categoria emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998. (Delibera n. 23043). (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

<u>Unione europea</u>
<u>I provvedimenti scelti per voi</u>
(dal 2 al 14 Maggio 2024)

1) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 8 maggio 2024).

LINK:

Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)